

CAMERA PENALE VENEZIANA “ANTONIO POGNICI”

“PILLOLE DI... DALLA CONVALIDA DELL'ARRESTO AL RITO DIRETTISSIMO. DIALOGHI FRA AVVOCATURA E MAGISTRATURA”

Giovedì 14 gennaio 2021 ore 17,00 – 18,30

AVV. DAMIANO DANESIN

Eccoci tutti, possiamo iniziare. In realtà chi manca allo stato è il Dottor Bertolo, che come qualcuno di voi saprà era impegnato in udienza in aula bunker e mi ha assicurato che appena finirà il trasferimento presso la Cittadella si collegherà, ma ci ha detto intanto di iniziare.

L'incontro di oggi sarà diviso sostanzialmente in due parti: la prima avrà ad oggetto la convalida dell'arresto, la seconda avrà ad oggetto il rito direttissimo. Delle due parti parleranno, nella prima, l'Avvocato Maria Chiara Micalizzi, seguirà poi il primo intervento il Dottor Bertolo, e lo stesso vale per il rito direttissimo, di cui vi parlerà invece l'Avvocato Giovanna Tirocinio, sempre con l'intervento del Dottor Marco Bertolo.

I vostri interventi sono graditissimi. Vi chiedo solamente di utilizzare la chat per prenotarvi l'intervento. Cerchiamo magari di raggruppare eventuali domande alle pause, cioè alla fine del primo blocco e alla fine del secondo blocco.

Prima di iniziare, volevo solamente fare i doverosi ringraziamenti. Prima di tutto, devo ringraziare, a nome di tutta la Commissione per la Promozione dei Giovani Avvocati, la Camera Penale Veneziana e in particolare la collega Sarah Franchini, che è la nostra referente per il direttivo, che è la nostra portavoce lì, un direttivo che comunque ci sta supportando e ci sta sostenendo in tutte le nostre iniziative. I ringraziamenti vanno anche al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, ente coorganizzatore che ha raccolto la nostra tardiva richiesta di accreditamento. Ovviamente, i ringraziamenti andranno poi estesi anche al Dottor Bertolo, che quando arriverà provvederò a farglieli di persona a nome di tutti. Ultimi, ma non per ultimi, tutti i membri della mia Commissione, i ragazzi della Commissione Giovani o Commissione per la Promozione dei Giovani

Avvocati, perché si stanno prodigando non poco per cercare di creare degli eventi formativi.

Per quanto riguarda questo evento, solamente due parole di presentazioni, poi io mi taccio. L'abbiamo nominato "Pillole di": cosa vogliamo dire? "Pillole" perché? Perché non abbiamo intenzioni di fare un trattato sull'argomento proposto, ma sostanzialmente cerchiamo di offrire un momento di ripasso degli istituti che magari vediamo ma non così spesso, ma soprattutto cercheremo di portare, o meglio, vorremmo ampliare un dialogo sugli argomenti; quindi quello che cerchiamo di fare è dialogare innanzitutto con la Magistratura, che ultimamente sta accettando i nostri inviti, ma anche con chi partecipa all'evento, in modo che questo diventi un punto di condivisione di esperienze, oltre che di idee e di opinioni.

Oggi abbiamo scelto il tema dell'udienza di convalida e del rito direttissimo. Un argomento diciamo noto, sicuramente, a chi tratta la materia del diritto penale, non così comune, con tutti le fanno, non tutti partecipano all'udienza direttissima, ma soprattutto va ricordato che si tratta di un momento molto complesso perché spesso è collegato a una risposta che l'Avvocato deve dare in tempi estremamente rapidi. Ora, chi di voi conosce l'argomento saprà qual è la prassi, ma sappiamo che talvolta arriva la telefonata nella notte, ci troviamo la mattina successiva a tuffarci nelle Cancellerie in cerca degli atti, atti che arrivano poco prima dell'udienza, abbiamo poco tempo per poterli esaminare e in quel poco tempo dobbiamo fare scelte o iniziare a pensare alle scelte che poi consiglieremo al nostro assistito, scelte che portano poi conseguenze anche particolarmente complesse per la libertà personale dello stesso.

Detto questo, io mi taccio. Lascio la parola all'Avvocato Maria Chiara Micalizzi, che inizierà a parlare dell'udienza di convalida.

AVV. MARIA CHIARA MICALIZZI

Grazie, Damiano.

Buonasera a tutti. Io prima vorrei condividere lo schermo, se è possibile.

Ecco, il ruolo del difensore nel procedimento di convalida è caratterizzato da cadenze particolarmente accelerate che, appunto, come diceva Damiano, impongono la predisposizione di una strategia difensiva in tempi particolarmente ristretti. Quindi oggi cercherò di evidenziare quegli aspetti procedurali che impegnano soprattutto il difensore.

Il difensore viene coinvolto dalle primissime battute del procedimento precautelare. Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria che hanno eseguito l'arresto, che hanno avuto in consegna l'arrestato, hanno doveri di informativa, infatti, non solo nei confronti dell'arrestato e del Pubblico

Ministero, ma anche e soprattutto nei confronti del difensore d'ufficio o di fiducia. Il difensore deve infatti essere informato immediatamente, cioè fin dal momento dell'esecuzione della misura, e quindi ancora prima della sua formale verbalizzazione, dell'avvenuto arresto. Questo avviso è funzionale ed è strettamente collegato al diritto al colloquio stabilito all'art. 104, co. 2 del Codice di Procedura Penale. Va sottolineato che l'inosservanza di questo avviso compromette la possibilità di un'adeguata difesa tecnica, soprattutto in funzione poi del successivo interrogatorio in sede di convalida, e quindi si ritiene che l'inosservanza determini una nullità di ordine generale a regime intermedio che dovremmo, in caso, far valere proprio in sede di udienza di convalida.

Sempre con riferimento ai doveri informativi in capo alla Polizia Giudiziaria, il difensore dovrà controllare che al proprio assistito sia stata consegnata una comunicazione scritta sui diritti che l'arrestato può far valere in relazione al procedimento di convalida, e per il contenuto rinvio all'art. 386.

AVV. DAMIANO DANESIN

Perdonami, Maria Chiara, scusa se intervengo. Solo perché voglio dare il benvenuto al Dottor Marco Bertolo, che ci ha raggiunto. Quindi innanzitutto grazie ancora per essere qui, come da sue istruzioni noi abbiamo iniziato da qualche minuto, stiamo esponendo la convalida dell'arresto.

Dopo l'intervento della collega Maria Chiara Micalizzi lascio a lei la parola per le conclusioni su questo argomento. Grazie.

DOTT. MARCO BERTOLO

Avete fatto bene. Mi scuso per il ritardo.

AVV. DAMIANO DANESIN

Si figuri.

AVV. MARIA CHIARA MICALIZZI

Saluto anch'io il Dottor Bertolo.

Dicevo, appunto, che il difensore dovrà controllare che sia stata consegnata la comunicazione scritta, ma dovrà anche controllare che la comunicazione sia stata redatta in una lingua comprensibile all'arrestato. Qualora, infatti, il

nostro assistito non comprenda la lingua italiana vi è un obbligo di traduzione della comunicazione e l'omessa traduzione costituirà, anche in questo caso, una nullità di ordine generale a regime intermedio per inosservanza delle disposizioni concernenti l'assistenza dell'indagato.

Sempre con riferimento ai doveri di informativa in capo alla Polizia Giudiziaria, questa dovrà dare immediata notizia al Pubblico Ministero del provvedimento e del luogo dove l'arresto è stato eseguito, che è importante perché poi determina la competenza del Giudice per la convalida che, ovviamente, dovrà trasmettere l'informativa di reato prevista dall'art. 347.

Sempre con riferimento ai doveri informativi in capo alla Polizia Giudiziaria, la Polizia Giudiziaria deve eventualmente i familiari dell'arrestato, eventualmente, perché è necessario il consenso dell'arrestato. La norma, ovviamente, vuole evitare che le persone private della libertà personale interrompano i rapporti con i prossimi congiunti, però la norma è anche collegata all'art. 97 co. 3 che prevede che, ove l'indagato si trovi in stato di arresto, un suo prossimo congiunto può nominare un difensore di fiducia. E quindi potremmo essere nominati difensori d'ufficio, di fiducia dall'assistito ovvero di fiducia da parte di un prossimo congiunto.

L'art. 386 del Codice di Procedura Penale fissa una serie di ulteriori doveri in capo alla Polizia Giudiziaria sul cui corretto adempimento è necessario che il difensore presti particolare attenzione e, soprattutto, in occasione dell'accesso agli atti presentati dal Pubblico Ministero a sostegno della propria richiesta: questo perché si tratta di attività che vanno a condizionare l'efficacia dell'iniziativa precautelare e, di conseguenza, vanno a condizionare la linea difensiva da far valere in sede di convalida. Quindi il difensore dovrà controllare che la Polizia Giudiziaria abbia messo a disposizione del Pubblico Ministero l'arrestato entro il termine delle ventiquattro ore che decorre dal momento dell'apprensione della persona e non dal momento della redazione del verbale. Sempre nel termine di ventiquattro ore la Polizia Giudiziaria deve aver trasmesso il verbale al Pubblico Ministero.

Come abbiamo già detto, l'inosservanza del termine determina l'inefficacia della misura. Bisogna però stare attenti che il Pubblico Ministero può autorizzare una dilazione, però anche in caso di dilazione il Pubblico Ministero dovrà trasmettere la richiesta di convalida entro le quarantotto ore dall'arresto.

Come ho già detto, l'assistito ha il diritto di conferire con il proprio difensore. Qualora l'arrestato non comprenda la lingua italiana ha diritto ad essere assistito gratuitamente da un interprete. Il Pubblico Ministero con un decreto in cui vengono esposte le ragioni del differimento può ritardare il

colloquio tra il difensore e l'interessato; tuttavia occorre tener presente che tale potere gli è attribuito fino al momento in cui l'arrestato non è messo a disposizione del Giudice della convalida, cioè fino alla presentazione della richiesta di convalida. Dopo questo momento, conoscibile dal difensore perché riceve l'avviso di fissazione dell'udienza di convalida, la compressione del diritto al colloquio può essere disposta solo dal Giudice, quindi, in mancanza di un'eventuale dilazione da parte di quest'ultimo, nessun ostacolo può essere frapposto all'esercizio del diritto.

Naturalmente la Polizia Giudiziaria non può di sua iniziativa decidere di precludere l'esercizio del diritto al colloquio.

Si avranno dei casi di violazione del diritto all'assistenza, quindi una nullità a regime intermedio che si estenderà agli atti successivi, quando l'interessato non venga messo al colloquio con il proprio difensore, in mancanza di un provvedimento del Pubblico Ministero, in presenza di un provvedimento orale del Pubblico Ministero o, ancora, nel caso in cui il decreto sia immotivato. La conseguenza che ho appena detto non si verifica quando è il nostro assistito a rifiutare il colloquio.

Nella seconda fase del procedimento abbiamo l'eventuale interrogatorio dell'arrestato da parte del Pubblico Ministero e si tratta di un'altra occasione di intervento del difensore prima della celebrazione dell'udienza. In questo caso l'adempimento preliminare dell'interrogatorio è rappresentato dall'avviso al difensore, che deve essere tempestivo. Non è però previsto un termine preciso per l'avviso e quindi le comunicazioni che sono tanto tardive da rendere sostanzialmente impossibile per il difensore di presenziare all'interrogatorio si ritiene che siano equiparabili a un mancato avviso. La presenza del difensore è meramente facoltativa, qualora però si scelga di presenziare sarebbe opportuno preparare l'assistito, magari già in occasione del colloquio, a valorizzare quegli elementi che possono indurre il Pubblico Ministero a non avanzare la richiesta di una misura cautelare ovvero, prima ancora, indurre il Pubblico Ministero a un'immediata liberazione. Infatti l'art. 389 prevede dei casi in cui il Pubblico Ministero può liberare immediatamente l'arrestato e, in questo caso, non dovrà neanche avanzare la richiesta di convalida. Questi casi sono circoscritti e il Pubblico Ministero può liberare immediatamente l'arrestato quando è evidente che l'arresto sia stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi consentiti dalla legge ovvero quando la misura è divenuta inefficace per decorso dei termini per porre l'arrestato a disposizione del Pubblico Ministero o per chiedere la convalida al Giudice. In realtà poi il Pubblico Ministero può ordinare la liberazione quando, pur avendo ritenuto giustificato l'arresto, ritiene però di non dover chiedere al Giudice l'applicazione di una misura cautelare coercitiva. La differenza è

che in quest'ultimo caso il Pubblico Ministero dovrà comunque richiedere la convalida dell'arresto.

Passando alla richiesta di convalida da parte del Pubblico Ministero, in questo caso si dovrà controllare sempre il rispetto del termine di quarantotto ore per trasmettere la richiesta al Giudice, termine che decorre sempre dall'apprensione della persona e il cui mancato rispetto determina l'inefficacia della misura precautelare.

Nel momento in cui ci apprestiamo come difensori a controllare il rispetto delle prescrizioni cronologiche dobbiamo tener conto del fatto che qualora il procedimento venga attivato dopo la liberazione dell'interessato si prescinde dal rispetto del termine di quarantotto ore. La richiesta di convalida, poi, dev'essere accompagnata da tutti quegli atti indicati dall'art. 122 delle disposizioni attuative del Codice di Procedura Penale e il difensore, ovviamente, ha diritto di esaminare e di estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida.

E' importante poi controllare che il Pubblico Ministero abbia trasmesso la richiesta di convalida al Giudice competente. Il Giudice cui il Pubblico Ministero deve trasmettere la richiesta è individuato per territorio in relazione al luogo in cui l'arresto è stato eseguito; questo, ovviamente, per garantire la celerità del procedimento. Si tratta di una competenza inderogabile e qualora abbiamo davanti un Giudice incompetente saranno nulle tanto l'ordinanza di convalida quanto l'eventuale adozione dell'ordinanza con cui viene adottata la misura cautelare.

Una volta che il Giudice ha ricevuto la richiesta di convalida dovrà fissare l'udienza e anche qui è stabilito un determinato termine, il termine di quarantotto ore dal momento in cui l'arrestato è messo a disposizione del Giudice, cioè dal momento in cui il Pubblico Ministero ha trasmesso la richiesta di convalida al Giudice.

Mi vorrei adesso soffermare sull'avviso al difensore, che è un tema abbastanza delicato.

Fissata l'udienza, il Giudice deve dare avviso al Pubblico Ministero. Il legislatore qui non ha stabilito un termine specifico entro cui il Giudice deve dare avviso al difensore. La norma prevede che debba essere dato "senza ritardo". L'espressione "senza ritardo" è stata interpretata nel senso che soltanto le comunicazioni così tardive da porre il difensore nell'impossibilità di presenziare possano giustificare il riconoscimento di un sostanziale mancato avviso e quindi la violazione del diritto di difesa. Bisogna poi tenere presente che l'udienza di convalida ha posto la necessaria presenza del difensore ma non necessariamente del difensore d'ufficio o di fiducia. Infatti l'art. 391 co. 2 prevede che qualora il

difensore non sia stato reperito, non sia comparso, il Giudice debba designare un sostituto ai sensi dell'art. 97 co. 4.

Qui si deve prestare attenzione a quegli orientamenti giurisprudenziali che si riferiscono alle modalità di avviso, perché secondo la giurisprudenza l'avviso può essere anche dato con modalità diverse da quelle previste per la notificazione e la giurisprudenza ritiene che si tratti di un'attività a forma libera. Di conseguenza, la nomina ai sensi del 97 co. 4 è consentita nel caso in cui lo scopo del dare avviso possa dirsi realizzato attraverso modalità che secondo un giudizio ex ante faccia ritenere che l'atto sia entrato nella sfera conoscitiva del destinatario, non rilevando invece la conoscenza effettiva dell'atto. Così, ad esempio, è stato ritenuto valido l'avviso tramite l'invio di un sms sul cellulare del difensore o l'avviso mediante un messaggio alla segreteria telefonica dato alle 3.25 del mattino per un'udienza fissata alle 13.50 dello stesso giorno.

Per quanto riguarda l'udienza di convalida, molto brevemente, si svolge in camera di consiglio, secondo le modalità dell'art. 127 Codice di Procedura Penale in quanto, però, applicabili e non espressamente derogate. Mentre la partecipazione del difensore è indefettibile, quella del Pubblico Ministero è facoltativa; questo perché ha già trasmesso le proprie richieste.

Per quanto riguarda l'indagato, non è obbligato a intervenire, però se presente deve essere interrogato dal Giudice.

L'omissione dell'interrogatorio configura una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita subito dopo l'ordinanza di convalida a pena di decadenza.

Svolto l'interrogatorio, potrei passare alla fase delle decisioni, però lascio la parola al Dottor Bertolo.

AVV. DAMIANO DANESIN

Grazie, Maria Chiara.

Passiamo ora la parola al Dottor Bertolo, che meglio di noi potrà parlare della decisione sulla convalida dell'arresto.

DOTT. MARCO BERTOLO

Grazie, non solo della parola, ma anche di avermi invitato qui a partecipare a questo dibattito con voi.

Io non ho preparato un intervento organico come quello appena fatto dall'Avvocato Micalizzi, ma sulla base del titolo "Pillole di" cercherò di darvi alcune informazioni a mio avviso utili, un po' a spot.

Innanzitutto, quando finisce l'udienza di convalida, com'è stato correttamente detto, la presenza delle parti è facoltativa e, per quanto mi riguarda, anche la presenza del Pubblico Ministero non è obbligatoria. La non presenza obbligatoria comporta tutta una serie di circostanze; quella più importante è che se il Pubblico Ministero non partecipa all'udienza camerale di convalida e non avanza già nell'atto di presentazione dell'imputato per la convalida dell'arresto e il successivo rito direttissimo una richiesta espressa di misure cautelari, nessuna misura cautelare potrà essere applicata, dal momento che esiste il ben noto vincolo tra quanto disposto e quanto richiesto in sede cautelare, in caso di mancata comparizione, mancata espressa richiesta, nessuna restrizione provvisoria della libertà personale potrà essere disposta. Quindi questa è una prima verifica che va fatta in camera di consiglio nel caso in cui il Pubblico Ministero non partecipi.

La seconda verifica che normalmente viene fatta e deve essere fatta è quella, com'è stato poc'anzi anticipato, del rispetto dei termini temporali, nello specifico quello delle quarantotto ore dall'arresto, e qui specifico che però le quarantotto ore non vanno calcolate – se non è stato detto prima, e in questo caso mi scuso della ripetizione – dalla formale redazione del verbale di arresto; secondo giurisprudenza di legittimità piuttosto consolidata, le quarantotto ore decorrono dal primo momento in cui vi è stata concretamente una limitazione della libertà personale dell'arrestato. Per cui se tra il, tecnicamente, fermo dell'arrestato e la concreta redazione del verbale di arresto trascorrono anche cinque, sei ore, bisogna sempre guardare il primo termine, quindi quello in cui la persona è stata presa e da lì non ha più avuto libertà di movimento.

La competenza è un'altra cosa che deve essere verificata, come ha detto poco fa l'Avvocato Micalizzi. Competente per la convalida d'arresto è il Giudice del luogo ove l'arresto è stato effettuato. Però concretamente può anche accadere che il soggetto venga arrestato in un luogo diverso rispetto a quello della commissione del fatto e allora se, per esempio, nottetempo viene commessa una rapina in un ambito territoriale che ricade sotto la competenza del Tribunale di Treviso e a seguito di un inseguimento un soggetto viene arrestato a Venezia, chiaramente il Tribunale di Venezia sarà competente senz'altro a pronunciarsi per la convalida dell'arresto, perché l'atto di Polizia Giudiziaria che ha portato alla limitazione in fase precautelare della libertà dell'arrestato si è verificato in un ambito territoriale per cui è competente il Tribunale di Venezia; se, però, poi in sede di convalida il Tribunale dovesse emettere anche una misura cautelare, allora a quel punto ricorre l'ipotesi applicativa dell'art. 27 del Codice di Procedura Penale e, dunque, la misura così disposta perderà efficacia nel

caso in cui entro venti giorni il Tribunale competente a conoscere del reato, che è quello di Treviso, non emetta una nuova misura cautelare. Ovviamente vi dovrà essere, a seguito della convalida e dell'eventuale emissione di ordinanza cautelare, la trasmissione degli atti al Tribunale competente per territorio a conoscere il reato commesso.

Ulteriore verifica, evidentemente, è quella della sussistenza dello stato di flagranza. Prima ancora, in realtà, si verifica l'astratta configurabilità del reato, perché poi questo è quello che solitamente si dice, immagino che sia stato detto anche prima, e io non abbia sentito, che il giudizio che viene fatto in sede di convalida dell'arresto e di applicazione delle misure cautelari è completamente diverso, perché il giudizio di convalida dell'arresto guarda al passato, quello sull'applicazione di un regime cautelare guarda invece, non solo al passato, ma anche al futuro, e in ogni caso l'oggetto della verifica è completamente diverso perché, mentre in sede di applicazione di misura cautelare si valuta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, per pronunciare un'ordinanza di convalida dell'arresto il criterio valutativo e lo spettro di conoscenza del Giudice è nettamente più limitato, perché si verifica la sussistenza del *fumus* nel delitto e quindi si tende adire alla astratta configurabilità del reato e all'attribuibilità del reato alla persona arrestata e, successivamente, c'è anche una verifica circa la correttezza dei poteri esercitati dalla Polizia Giudiziaria.

Su questo tema si è innestata di recente una pronuncia della Corte di Cassazione che, quanto meno dal punto di vista del nome dell'imputata, può presumersi, piuttosto celebre, visto che la Cassazione si è pronunciata sulla mancata convalida dell'arresto di Carola Rackete, pronuncia stimolata da un ricorso per Cassazione presentato dal PG al tempo. Questo perché? Perché tra le verifiche che sono imposte c'è quella che ai sensi dell'art. 385 del Codice di Procedura Penale vieta l'arresto o il fermo nel caso in cui – leggo la norma testualmente – “tenuto delle circostanze del fatto appare che questo è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o comunque nella sussistenza di una qualsiasi altra causa di non punibilità in senso lato”. Qui la Cassazione si è pronunciata non accogliendo la tesi del Procuratore Generale che aveva sottolineato come la formulazione testuale dell'art. 385, nello specifico l'utilizzo del termine “appare”, suggerivano in un certo senso che l'esistenza di una causa di giustificazione o di una causa di non punibilità in senso stretto dovesse apparire manifesta e quindi essere evidente sin da un primo momento e senza necessità di valutazioni complesse in punto di diritto, com'era stato nel caso concreto di richiamo a fonti internazionali (ricordo sempre e solo la Convenzione di Montego Bay dai tempi dell'università, ma ne sono state richiamate molte altre).

La Cassazione ha disatteso, come anticipavo, questa tesi e ha, viceversa, affermato che, tenuto conto del rango costituzionale dei beni in gioco, che sono quelli della libertà personale, quello esclusivamente della libertà personale (art. 13 della Costituzione), impongono una valutazione particolarmente incisiva sulla effettiva sussistenza e, per certi versi, si potrebbe dire anche punibilità del reato addebitato, perché non si potrebbe concedere alla Polizia Giudiziaria uno spettro di intervento più ampio rispetto a quello che avrebbe il Giudice in sede di possibile applicazione di misure cautelari. Vale a dire, dal momento che l'art. 373 del Codice di Procedura Penale vieta al Giudice di emettere un'ordinanza cautelare nel caso in cui il fatto risulti essere stato commesso in presenza di una causa di giustificazione, allora, dice la Cassazione, parallelamente non è pensabile che la Polizia Giudiziaria abbia più ampi poteri rispetto a un Giudice. Questo è il diritto vivente attuale. Io ritengo che possa essere parzialmente discutibile, nel senso che impone a una forza di polizia, a un operante di Polizia Giudiziaria che sicuramente nel momento in cui effettua l'arresto potrebbe anche avere non tutti gli strumenti giuridici più adeguati per valutare se sussista una causa di (*incomprensibile*), a meno che non appaia evidente; però, nel caso di un'interpretazione giuridica particolarmente complessa richiamante fonti internazionali che molto spesso nemmeno gli operatori del diritto strettamente intesi conoscono, significherebbe in un certo senso imporre un compito improbo anche alle forze di polizia. In ogni caso, questo è al momento, per cui se in sede di convalida dell'arresto il difensore dell'arrestato, tramite anche un'interpretazione giuridica piuttosto complicata, che richiami fonti internazionali e via dicendo, ritenga che sussista una causa di giustificazione o una causa di non punibilità, questo deve essere evidenziato, argomentato, perché potrebbe portare a una pronuncia favorevole per quanto riguarda la convalida dell'arresto, che è un giudizio del tutto autonomo, evidentemente successivo, relativo alle misure cautelari.

Ulteriore verifica: stato di flagranza. Qui si pongono diverse questioni che molto spesso non vengono, vista la mia brevissima esperienza, mi rendo conto che è limitata e quindi forse non è sempre così, però non vengono sempre affrontate in maniera "decisa".

I problemi principali si pongono sotto il profilo della quasi flagranza, perché capiamo tutti che la flagranza vera e propria di reato non pone questioni particolarmente complesse, il soggetto viene colto con le mani nel sacco e quindi non c'è molto da discutere sulla configurabilità o meno della flagranza in quel caso. Diverso, invece, il caso della quasi flagranza, cioè nei casi di inseguimento dell'arrestato oppure nell'ipotesi in cui

quest'ultimo sia stato trovato con tracce o cose da cui si può logicamente dedurre che abbia poco prima commesso un reato che gli si addebita.

La prima ipotesi di quasi flagranza prevede un'immediatezza nell'inseguimento dell'arrestato. Il fatto di reato deve essere percepito, seppure a distanza, dalla Polizia Giudiziaria che immediatamente dopo inizia l'inseguimento all'esito del quale scaturisce l'arresto del reo. Questo si deduce sia dal nucleo semantico fondamentale della persona, inseguire, che significa correre dietro a chi fugge di fatto, sia in un'interpretazione letterale dell'art. 382, che anche qui leggo testualmente, e me ne scuso ma non conosco a memoria tutto, mi piace sempre consultare, dice: "Chi subito dopo il reato è inseguito dalla Polizia Giudiziaria". Per cui, in tutti quei casi, e possono capitare, di furti al supermercato in cui il soggetto che ha asportato dagli scaffali della merce viene fermato dall'agente di sicurezza, impiegato secondo un contratto di natura privatistica dal supermercato, viene fermato ma riesce a fuggire, magari anche cacciando qualche calcio o qualche pugno, qualche sberla o qualche spintone, allora lì diventa rapina, ma non importa; se il soggetto riesce ad allontanarsi dal supermercato, gli operanti di Polizia Giudiziaria che giungono sul luogo, dopo dieci, quindici minuti e dopo delle ricerche di qualche minuto, riescono a prendere il soggetto che prima si era reso responsabile del reato di furto o di rapina, in quel caso non c'è la quasi flagranza nel reato; quindi, non essendoci la quasi flagranza del reato nel reato, l'arresto non va convalidato. Potrebbe residuare l'ipotesi che, come mi è successo, e qui raccolgo l'invito dell'Avvocato Danesin e vi racconto due decisioni che ho preso, a seguito di una strenua ricerca da parte delle forze di polizia durata circa mezz'ora successivamente alla chiamata dell'agente di sicurezza, il soggetto che si era reso responsabile di questo furto al supermercato è stato trovato con le tre bottiglie di superalcolici e tre lattine di birra di cui due consumate. Ecco, allora in quel caso l'ipotesi di quasi flagranza non verrà più integrata dall'inseguimento subito dopo il reato, bensì dall'essere trovato con tracce o cose da cui si poteva dedurre che avesse poco prima commesso il reato. Per cui questa è una cosa che vi volevo dire.

L'arresto del privato. Anche questa è una cosa su cui si discute poco, anche perché forse è un'ipotesi applicativa piuttosto infrequente. Al letto del fatto che comunque l'arresto del privato è consentito solo per i reati procedibili d'ufficio, e quindi questa è chiaramente una cosa da verificare quando la privazione della libertà personale in fase precautelare è stata effettuata da un privato cittadino, in ogni caso affinché la condotta del privato che blocca il soggetto che ha commesso il reato possa ritenersi a tutti gli effetti un arresto ci deve essere quanto meno un comportamento concludente da parte del privato che abbia privato in maniera apprezzabile la libertà del

reo, perché altrimenti è una semplice denuncia, non c'è un arresto, e mancando l'arresto non ci può essere convalida dello stesso. Per cui concretamente un arresto del privato potrebbe essere quello relativo all'esempio che vi ho fatto prima in cui il soggetto che ha tentato di sottrarre o ha rubato delle cose al supermercato venga fermato dall'operatore che bada alla sicurezza del supermercato e condotto all'interno della stanzina che qualche esercizio commerciale conserva, fino all'arrivo delle forze dell'ordine a cui poi verrà consegnato questo soggetto. Questo è un caso di arresto del privato. Se invece, viceversa, non c'è una privazione della libertà di questo tipo, ma c'è magari un semplice invito di dire: "Siediti là su questa panchina che adesso aspettiamo la Polizia", diciamo che sulla configurabilità o meno di un arresto del privato in questo caso io ritengo che ci sia molto di cui discutere e magari prima o poi capiterà che qualcuno lo sollevi in sede di udienza di convalida.

Prima ho richiamato alla necessità della procedibilità d'ufficio nei casi di arresto nel privato e questo porta conseguentemente all'ulteriore tema, ovvero cosa fare nel caso in cui il reato sia procedibile a querela di parte. Ora vado a leggere l'art. 381 co. 3 che dice che "se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di Polizia Giudiziaria", e non dice nient'altro. Quindi la mia introduzione era completamente sbagliata. Ma, al di là di questo, che cosa si deduce? L'art. 381 co. 3 stabilisce una sorta di destrutturazione e deformalizzazione nell'esercizio del diritto di querela, perché la querela può essere proposta non solo nelle ordinarie forme con uno scritto da depositare all'Autorità Giudiziaria o a qualche altra autorità che abbia l'obbligo di trasmetterla o in forma orale presso un comando, postazione di Carabinieri o altra Polizia Giudiziaria, ma può essere proposta anche solo oralmente, quindi riferita all'agente di Polizia Giudiziaria o all'ufficiale di Polizia Giudiziaria lì presente senza nessuna ulteriore formalità. Questa facilitazione impone che la verifica della sussistenza della querela deve essere per forza fatta dal Giudice in sede di camera di consiglio, perché in questo caso la proposizione della querela giustifica la privazione della libertà personale che è avvenuta in fase precautelare; se non c'è la manifestazione di volontà resa anche nelle forme semplificate della persona offesa all'ufficiale di Polizia Giudiziaria o all'agente di Polizia Giudiziaria, l'attività posta in essere dalla Polizia Giudiziaria è illegittima e l'arresto non può essere convalidato. Ciò chiaramente non pregiudica un eventuale successivo svolgimento del procedimento penale, purché chiaramente la querela sia stata proposta entro il termine previsto dalla legge, ma intanto per quanto riguarda la convalida dell'arresto questa sicuramente non potrà

essere disposta, potrà secondo la regola generale, se del caso, essere disposta una misura cautelare sempre secondo l'autonomia dei due giudizi agli stessi sottesi.

Prima, e mi richiamo a quanto detto prima dall'Avvocato Micalizzi sulla partecipazione non necessaria di tutte le parti all'udienza di convalida, perché è vero che la partecipazione non è necessaria, però in alcuni casi magari potrebbe essere anche impossibile. Il caso tipico che può accadere è quello dell'arrestato che a seguito di una colluttazione si trovi ricoverato per accertamenti in un ospedale durante l'udienza di convalida; qui ci si è chiesti, e la questione è stata affrontata a più riprese dalla Cassazione, se possa ritenersi sussistente un legittimo impedimento che giustifichi il rinvio dell'udienza di convalida. Ora, c'è una norma specifica sul punto, che è l'art. 391 co. 3 del Codice di Procedura Penale, che però disciplina l'udienza di convalida davanti al GIP, non davanti al Tribunale Monocratico cui è stato presentato l'arrestato per il successivo rito direttissimo; c'è però un'ulteriore norma, sarà già stata richiamata e me ne scuso se vi sto ammorbandando con ripetizioni e anche con la relazione per intero, che è la nuova disciplina del giudizio davanti al Giudice Monocratico, che è l'art. 558 co. 4 del Codice di Procedura Penale che stabilisce l'applicabilità delle norme sulla convalida del fermo dell'arresto previste per il giudizio avanti al GIP anche al Tribunale Monocratico, con la clausola però di compatibilità, cioè solo norme compatibili sono applicabili anche al Tribunale in composizione monocratica. Se mi sto allungando, ditemelo, Avvocato Danesin, mi interrompa, si faccia di traverso e mi dica, e casomai stringo e chiudo prima.

AVV. DAMIANO DANESIN

No, continui pure perché è stato estremamente interessante.

DOTT. MARCO BERTOLO

Va bene.

L'analisi della Cassazione per la verità è stata ondivaga, perché in un primo momento, per la verità con una sentenza un po' risalente, ma le sentenze che siano del '72 o del 2020 sono sempre richiamabili e si può argomentare sopra se, come spesso accade, quasi sempre accade, le argomentazioni addotte sono uguali; c'era questa ordinanza della Cassazione, ve la cito, la 19300/2009, che aveva effettivamente sancito la inapplicabilità dell'art. 391 co. 3 del Codice di Procedura Penale alla convalida dell'arresto che si teneva davanti al Tribunale in composizione monocratica in vista del

successivo rito direttissimo, e l'argomentazione della Cassazione si fondava sostanzialmente sull'impossibilità di dare luogo a una regolare instaurazione del giudizio, perché sarebbe stata impossibile la contestazione orale dell'arrestato, e quindi per certi versi imputato, dei fatti di cui si contestava la commissione che sarebbero stati oggetto poi della formulazione del capo d'imputazione. Questa era l'argomentazione principale. La Cassazione nel 2014, però, con il più classico degli overruling, ha cambiato il proprio orientamento che, allo stato, secondo i miei studi e secondo quanto anche ritengo opportuno, è il punto d'approdo allo stato delle cose. Questa Cassazione del 2014, in cui uno dei Consiglieri peraltro era anche il Dottor Citterio, che abbiamo adesso qui a Venezia, ha affrontato la questione in maniera del tutto diversa e cioè ha detto che sarebbe del tutto illogico e irragionevole che l'art. 391 co. 3 del Codice di Procedura Penale potesse applicarsi al GIP ma non al Tribunale in composizione monocratica, perché in entrambe le ipotesi vi sarebbe un'impossibilità di procedere alla contestazione orale nei confronti dell'arrestato e quindi, dato che situazioni uguali devono essere trattate in maniera uguale, la sola diversità dell'Autorità Giudiziaria cui è sottoposto alla convalida dell'arresto o del fermo in questo caso non giustificava un'applicazione diversa. Ma in un argomento logico, ancor prima che giuridico, la Cassazione suggerisce che essendo la contestazione orale comunque strumentale all'instaurazione del giudizio direttissimo, e non dovendosi per forza instaurare il giudizio direttissimo nel momento immediatamente successivo alla convalida dell'arresto, ben potrebbe il Giudice, nel caso in cui l'arrestato non fosse presente per un proprio impedimento all'udienza di convalida, rinviare il procedimento e procedere alla contestazione orale in un'udienza successiva. Io aggiungo, mi pare di non aver letto in quella sentenza che una decisione di questo tipo, oltre che essere... volevo dire "salomonica", ma non è così, la parola giusta credo sia "equilibrata", pone in rilievo e dà il giusto peso anche alla tutela della libertà personale, perché se si dovesse rinviare l'udienza di convalida in presenza di un impedimento dell'arrestato si finirebbe per protrarre a tempo potenzialmente indeterminato la privazione della libertà personale che si pone solo in fase (incomprensibile) ed è per forza di cose provvisoria, è già dal codice prevista in maniera estremamente limitata e provvisoria, perché quarantottore se le si prova sulla propria pelle non sono poche però in un'ottica di sistema sono un termine piuttosto ristretto.

Quindi, in definitiva, io ritengo che la decisione della Cassazione del 2014 sia assolutamente corretta, equilibrata e rispondente anche al complessivo assetto legislativo. Quindi nel caso di impedimento dell'arrestato chiaramente si procederà lo stesso alla convalida dell'arresto. Rimane il

fatto che, non potendosi svolgere normalmente l'interrogatorio, in caso di applicazione di una misura cautelare l'interrogatorio dovrà essere fatto successivamente all'applicazione della misura e non antecedentemente, come avviene normalmente per il giudizio direttissimo, nell'osservanza dei normali termini previsti dal codice che sono quelli dei cinque giorni in caso (incomprensibile, audio non chiaro).

Ultima cosa che vi volevo dire, poi lascio la parola all'Avvocato Tirocinio, altrimenti porto via tutta la sera e non mi sembra il caso, è quella di cosa fare nel caso in cui avanti il Tribunale in composizione monocratica sia condotto un soggetto che è stato tratto in arresto per un reato che in realtà è di competenza collegiale.

Nota di colore, tra parentesi: il rito direttissimo collegiale esiste, forse nessuno l'ha mai visto però esiste. E infatti gli artt. 449 e seguenti disciplinano il rito direttissimo collegiale, non monocratico. Al di là di questo, se per esempio viene condotto davanti a me un soggetto tratto in arresto per una rapina aggravata perché commessa da tre persone di cui due rimaste ignote, ve lo dico subito, sarebbe abnorme se io prendessi gli atti e li restituissi al Pubblico Ministero affinché costui conduca l'arrestato davanti al Tribunale in composizione collegiale. Sempre secondo quel file rouge che anima questa disciplina della tutela della verifica degli atti limitativi della libertà personale, anche se il reato è di competenza collegiale, il Tribunale in composizione monocratica deve pronunciarsi sulla convalida dell'arresto e, se ritiene, anche emettere una misura cautelare. Successivamente, però, deve per forza di cose trasmettere in via orizzontale gli atti al Tribunale in composizione collegiale, e qui non c'è nessuna questione di incompetenza, gli artt. 33 e seguenti pongono la disciplina che ha ad oggetto la capacità dell'organo giudicante e non strettamente la competenza; d'altronde il Tribunale è solo uno, la composizione monocratica e collegiale è una sorta di organizzazione interna conseguente alla diversa attribuzione e conoscibilità dei reati. Di conseguenza, e qui chiudo perché altrimenti non la smetto più, si applica il co. 1 dell'art. 33 septies e non il co. 2, che impone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. La Cassazione ha argomentato questo richiamando il principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite De Costanzo del 2015 che si erano pronunciate in realtà non tanto con riferimento al rito direttissimo quanto con riferimento al giudizio immediato; c'è però un'evidente comunanza tra questi due riti che è l'assenza dell'udienza preliminare. Poi nel caso, se volete, condividerò con l'Avvocato Danesin le pronunce che sto richiamando male e in maniera disordinata. Di conseguenza, mancando in entrambi i casi l'udienza preliminare ed essendovi quindi questa comunanza, e dal momento che le Sezioni Unite De Costanzo del 2015

avevano bollato come “abnorme” l’atto con il quale il Giudice Monocratico restituiva al P.M. gli atti con riferimento a un reato di competenza collegiale, ha trasposto questo principio di rito direttissimo, stabilendo quindi che il Tribunale in composizione monocratica si pronuncia sulla convalida, eventualmente emette misure cautelari, poi trasmette in via orizzontale gli atti al Tribunale in composizione collegiale.
Ora mi taccio. Prendete la parola e bloccatemi.

AVV. DAMIANO DANESIN

Grazie, Dottore, riprendo la parola io. La ringrazio perché ha unito insieme due fasi, cioè non solo ha fatto la sua relazione, ma ha anche già risposto a tutte le domande che io volevo farle. Quindi abbiamo recuperato molto tempo. Sul punto direi di lasciare le domande magari alla fine di tutta la relazione e coglierei uno spunto proprio lanciato dal Dottor Bertolo, cioè l’arresto del privato cittadino: volevamo parlarvi di questa situazione che in realtà si presenta neanche poi così poco nelle dinamiche e in particolare volevamo proporvi un caso che è stato poi trattato dal Tribunale di Venezia, e di questo vi parlerà l’Avvocato Giovanna Tirocinio, cui passo la parola.

AVV. GIOVANNA TIROCINIO

Grazie, buonasera, sarò assolutamente rapida.

Proprio ricollegandoci a questo caso particolare, volevamo condividere con voi un provvedimento di un Giudice veneziano che si è pronunciato ormai nel 2018, ma si tratta di una tematica assolutamente attuale, proprio avuto riguardo al tema dell’arresto del privato cittadino.

Si tratta di un caso di delitto di furto aggravato ai sensi del 112 co. 1 n. 4, un tentato furto aggravato anche dal 625 n. 4, e potete vedere in questa immagine il capo d’imputazione che è anche piuttosto poetico, se posso permettermi, e l’ordinanza che segue del Giudice in quanto il difensore si era opposto alla convalida dell’arresto sostenendo fundamentalmente che non vi erano i presupposti per procedere all’applicazione appunto dell’art. 383, il Giudice accoglie la tesi difensiva, appunto, dando una descrizione e affermando che per le modalità del fatto, per il titolo di reato che veniva contestato, che prevede l’arresto facoltativo in flagranza e non l’arresto obbligatorio, questo arresto del privato cittadino, una signora che era intervenuta in un borseggio a Venezia, che aveva visto le ladre in azione, non poteva essere convalidato. Il Giudice poi aggiunge che erano rimaste anche ignote le modalità attraverso le quali questo arresto del privato

cittadino era stato o non era stato eseguito. Questo lo diciamo perché in realtà è un fenomeno, pensiamo a tutti i casi che si sono realizzati anche sulla scia di quello che è stato magari il controllo di vicinato, non so se i colleghi conoscono queste associazioni di cittadini che monitorano la situazione delle strade, delle piazze e che poi anche attivamente, in alcuni casi, intervengono per sventare i reati. Quindi è una situazione che in realtà si è realizzata in varie occasioni, solo che, al di là poi della conoscenza della possibilità del cittadino di intervenire in maniera corretta per titoli di reato che consentano questo tipo di arresto anomalo, le modalità dell'arresto devono essere eseguite secondo determinati criteri. Infatti la Cassazione che si è pronunciata sul punto ha precisato che deve essere un comportamento concludente che esprima l'intento di eseguire l'arresto. Quindi semplicemente l'invito del privato cittadino ad attendere l'arrivo degli organi di polizia non può essere considerato tale. Questo è il limite minimo rispetto a questa particolare ipotesi, il limite massimo invece è un esercizio eccessivo di forza, di trattenimento del soggetto di privazione della libertà personale che possa tradursi in un sequestro di persona.

Quindi, quando veniamo investiti anche magari di un parere da dare a soggetti o associazioni a riguardo, è sempre prudente invitare il cittadino a non farsi giustiziere, nei limiti in cui questo è possibile, e allertare appunto chi di dovere, perché poi ci troviamo in questa situazione di mancata convalida e questo è interessante per noi dal punto di vista difensivo. E' interessante perché, e mi riallaccio al mio argomento che è il rito per direttissimo, perché quando affrontiamo questo tipo di giudizio noi Avvocati partiamo con un grandissimo nemico, due nemici: un primo nemico è il tempo, appunto; non abbiamo di fatto la possibilità di prendere cognizione con la giusta pacatezza e calma di tutto quello che è poi la contestazione del nostro assistito, quindi di prendere visione dei documenti, degli atti e della comunicazione notizia di reato diventa una corsa con i minuti contati e partiamo da una situazione chiaramente di svantaggio, una situazione di svantaggio perché più che mai in questa tipologia di rito la nostra funzione difensiva assume veramente vette sublimi, nel senso che dobbiamo veramente ribaltare una situazione dove partiamo già veramente molto male. Questo perché questo rito è di fatto un rito marcatamente accusatorio caratterizzato da quella che è stata definita un'evidenza probatoria qualificante, perché portiamo all'attenzione i casi di mancata convalida o di restituzione degli atti al Pubblico Ministero proprio per dirvi che, e mi rivolgo soprattutto ai più giovani, è possibile in qualche maniera giungere a un epilogo diverso da quello che per certi versi è già scritto; però noi come difensori ci attiviamo, ci armiamo veramente di impegno, forza e coraggio e incominciamo questa corsa contro il tempo. Corsa contro

il tempo che si traduce nella necessità di vedere il prima possibile gli atti che ci vengono messi cortesemente a disposizione dalla segreteria del Pubblico Ministero, in realtà non cortesemente, è previsto da Codice, però, ovviamente, la concitazione del momento comporta che spesso ci tocca studiare le stesse carte congiuntamente con chi sarà appunto a svolgere l'udienza con noi e soprattutto parlare con l'assistito.

Scusate se abbasso il tono, perché prima abbiamo volato alto, però lo faccio immediatamente precipitare verso una praticità che però è necessaria in questi momenti diciamo iniziali. Parlare con l'assistito è problematico, nel senso che dobbiamo trovare quelle risorse interiori e professionali attraverso le quali con poche parole e con autorevolezza nonostante la situazione, appunto, come dicevo, svantaggiata, cerchiamo in qualche maniera di acquisire il numero più elevato di informazioni in ordine a questo soggetto. Normalmente ci parliamo in camera di sicurezza, in una situazione dove il soggetto difficilmente poi si confida con il difensore, e quindi dobbiamo in qualche maniera guidarlo in questa situazione appunto di convalida da una parte e di rito direttissimo dall'altra, che è il caso che ci occupa.

Questo un po' anche per esplicitare all'organo giudicante le difficoltà intrinseche rispetto alla situazione in cui ci troviamo, quindi ogni minuto per noi è veramente assolutamente prezioso. Da capire se ci sono familiari, se ci sia un luogo dove questo soggetto può andare eventualmente agli arresti domiciliari, come si sono svolti i fatti, se parla l'italiano, mille questioni che dobbiamo approntare, se ha precedenti e quindi scegliere il rito anche sulla base, sostanzialmente, del casellario. Sono tutte informazioni che ci arrivano velocissimamente e che noi dobbiamo processare altrettanto velocemente.

Che cosa ci aiuta in questa situazione? Conoscere assolutamente in maniera precisa i meccanismi processuali che assistono la fase del rito direttissimo, appunto, proprio per riuscire a navigare il più speditamente possibile. Sembra una banalità, adesso daremo dei piccoli consigli per i più giovani e un breve ripasso per chi ha già un'attività da veterano alle spalle.

Il rito direttissimo si compone di casi e modi. Il 449 del Codice di Procedura Penale prevede sostanzialmente una casistica dove emerge in maniera preponderante questa evidenza probatoria qualificata di cui ho parlato, perché il primo caso è quello appunto del procedimento contratto per convalida e contestuale giudizio: "Il Pubblico Ministero può presentare l'arrestato in flagranza entro 48 ore dall'esecuzione della misura precautelare direttamente al Giudice del dibattimento per la convalida e il contestuale giudizio". Il termine "contestuale" viene utilizzato anche nell'ipotesi del quinto co. che prevede l'allontanamento dalla casa

familiare, nuova ipotesi introdotta dalle disposizioni per il contrasto della violenza di genere del 2013. La PG, in questo caso, su disposizione del P.M., può provvedere alla citazione per convalida del giudizio direttissimo contestuale entro le successive 48 ore dall'allontanamento del soggetto che è colpito da questa particolare misura.

La contestualità della convalida del giudizio direttissimo deve essere un faro per quanto ci riguarda, perché seppur il giudizio di convalida e di merito conservino la propria autonomia funzionale, strutturale, cronologica, dettata da una precisa scansione temporale, anche fisicamente i verbali sono due, l'udienza si apre e si chiude in relazione sostanzialmente a questo rito particolare, appunto, è pur vero che però alcuni elementi sono condivisi e l'influenza del dibattimento pubblico viene esercitata anche necessariamente nell'udienza di convalida. Quindi in qualche maniera non riusciremo a sottrarre il nostro assistito dalla pubblicità dell'udienza e comunque si instaurerà, al di là della presenza obbligatoria del Pubblico Ministero, appunto, e del nostro assistito per le ragioni che dicevamo prima, un necessario contraddittorio per le parti, perché ovviamente poi il Pubblico Ministero che parteciperà esercitando la sua posizione attraverso magari il Vice Procuratore Onorario – parlo del rito monocratico – dovrà poi fare delle scelte sostanzialmente vincolate, sia in tema di convalida che in tema di misura cautelare e del rito successivo. Questa è la prima notazione.

Osservo che cosa? Che il Giudice che decide sulla convalida è il medesimo che poi decide sulla misura ed è lo stesso che poi decide anche sul *meritum causae*. Questo dovrebbe, in qualche maniera, non me ne voglia il Dottor Bertolo, crearci una sorta di brivido giuridico a noi giovani penalisti, nel senso che in qualche maniera il soggetto poi che decide tutto, sostanzialmente, è unico. Questo tuttavia non deve in qualche maniera appunto spaventarci, perché una maggiore cognizione e conoscenza non significa necessariamente per noi uno svantaggio, anche se partiamo nella situazione appunto di difficoltà che dicevo prima, dove il soggetto che decide ha una conoscenza attraverso l'addebito preliminare che viene fatto al nostro assistito anche sulla base della conoscenza di atti investigativi della *res iudicanda*. Quindi partiamo, come dicevo, in una situazione dove dobbiamo vincere alcune difficoltà proprio procedurali di questo genere.

Il secondo caso invece riguarda una decisione nel vizio tra imputato e Magistrato d'accusa consensuale, laddove la mancata convalida dell'arresto si traduca ipoteticamente in una restituzione degli atti al Pubblico Ministero, a meno che non intervenga una volontà delle parti. Questo perché? Perché questo è un processo di parti. L'imputato infatti normalmente può rinunciare all'udienza preliminare ex art. 419 quinto co. e

il P.M. è libero di scegliere la forma dell'esercizio dell'azione penale. Per questa tipologia di rinunce, essendo un ambito abdicativo, ci si chiede se sia necessario il rilascio di una procura speciale. Pensiamo alle difficoltà di un soggetto appunto non presente. Si tratta sostanzialmente di un potere che possiamo esercitare ex art. 99 primo co. del Codice di Procedura Penale; nell'assenza di una disposizione specifica, così come previsto per esempio per il giudizio abbreviato o l'istituto ex art. 444, questo consenso può essere esercitato dal difensore che esercita tutti i diritti e la facoltà invece del suo assistito. Però, ovviamente, la possibilità che il nostro assistito non sia presente comporta un macigno da un punto di vista delle scelte processuali che il difensore sente tutte sulle sue spalle, e questo dobbiamo sicuramente sottolinearlo.

Terzo caso. Abbiamo un giudizio direttissimo che si instaura ad arresto già convalidato, l'arresto in flagranza è stato già convalidato. In questo caso il Pubblico Ministero procede, presenta l'imputato in udienza non oltre il ventesimo giorno dell'arresto, salvo che ciò non pregiudichi gravemente le indagini. Allora, mentre nel primo caso dell'arresto in flagranza abbiamo una possibilità da parte del Pubblico Ministero, nei due casi, secondo punto quello consensuale e ad arresto già convalidato, questa scelta non è più facoltativa ma il codice utilizza il termine "procedere", quindi si parla di una vera e propria obbligatorietà, salvo poi alcune zone d'ombra nelle quali appunto l'attività del Pubblico Ministero si inserisce. Sotto questo profilo sottolineo che il Giudice quindi che cosa fa? Deve solo in questa particolare ipotesi, ad arresto già convalidato, riscontrare l'avvenuta convalida. Quindi sul provvedimento decide altro Giudice e ha un percorso autonomo sugli eventuali vizi, deduzioni di invalidità relative a quel particolare provvedimento, si potrà effettuare eventualmente il ricorso per Cassazione e in questo procedimento non già influenzerà i giudizi per direttissima che viene a essere instaurato, in questo caso invece abbiamo una vera e propria divisione di chi decide appunto sulla convalida e chi poi decide in ordine al processo.

Ultimo caso, vado un po' rapida per lasciare poi la parola al Dottor Bertolo, riguarda il giudizio direttissimo in caso di confessione nell'interrogatorio. Ecco un'altra evidenza probatoria qualificata, il soggetto confessa, l'imputato confessa: allora deve esserci una confessione, cioè un'ammissione di responsabilità quanto al fatto e non già alla qualificazione giuridica, che fa presupporre una inutilità delle indagini in preliminare nella loro completezza. Quindi dà una grandissima accelerata al rito e questo deve avvenire nel corso dell'interrogatorio, cioè all'interno di un paradigma legale disciplinato dagli artt. 64 e 65 del Codice. Deve essere quindi un interrogatorio del P.M. (incomprensibile) a comparire, un

interrogatorio della P.G. delegato o un interrogatorio del GIP; tutte le altre ipotesi non sono contemplate. In questo caso il P.M. procede al giudizio direttissimo entro il trentesimo giorno dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato.

E' impregiudicato un po' che tipo di iscrizione debba essere effettuata, cioè quale sia il titolo di reato, perché la norma non ce lo dice, lasciando appunto questa famosa zona grigia nella quale la notizia di reato potrebbe essere una e poi trasformarsi in un titolo successivamente, e soprattutto non si chiarisce se deve essere iscritto il reato o il nominativo dell'indagato in relazione a questa particolare fattispecie, altra circostanza che crea in genere, ovviamente, incertezza. Tutto ciò che è un po' collegato all'iscrizione nel registro 335 comporta sempre un po' di incertezza, sostanzialmente, nel difensore, ma crea anche possibilità di far valere eventuali eccezioni al riguardo. Di lato, tuttavia, il tempo attraverso il quale il Pubblico Ministero può procedere al rito in parola.

Che tipo di controllo fa il Giudice in questo caso? Attraverso il verbale di interrogatorio. Si tratta di un requisito che deve essere valutato e ovviamente la presenza della confessione per procedere al rito è oggetto sostanzialmente poi di questione tra le parti e di eventuali eccezioni da parte anche del difensore. La presenza del verbale di interrogatorio anche solo a fini deliberativi in tema di procedibilità crea sempre il famoso brivido giuridico in relazione a un effetto suggestivo che in qualche maniera è un po' ineludibile e in questa situazione abbiamo ancora uno svantaggio, un'inferiorità, che in qualche maniera noi dobbiamo assolutamente vincere. Mi fermerei con la casistica per non dilungarmi oltre e lascerei la parola al Dottor Bertolo in relazione magari a quello che poi è proprio la fase di instaurazione del procedimento o della scelta dei riti.

AVV. DAMIANO DANESIN

Grazie, Giovanna.

Passo io la parola al Dottor Bertolo e lo faccio con una domanda. Sono curioso di sapere come fa un Magistrato a non trasformare la maggior conoscenza degli atti, per usare il virgolettato dell'Avvocato Tirocinio, in un pregiudizio; come fa il Magistrato che ha convalidato l'arresto e magari pure applicato una misura cautelare, e quindi fatto un giudizio prognostico in quella fase, a scindere poi la fase di cognizione dalla fase cautelare.

A lei la parola.

DOTT. MARCO BERTOLO

E' una domanda piuttosto pungente effettivamente su quanto ha sostenuto prima l'Avvocato Tirocinio credo che si discuta da diversi anni se non decenni. Effettivamente a livello astratto certamente si potrebbe credere che vi sia una possibilità di pregiudizio da parte dell'organo giudicante che si è previamente occupato dell'emanazione della misura cautelare. Bisogna tenere conto però di più e diversi elementi, vale a dire la misura cautelare innanzitutto viene messa allo stato degli atti sulla base delle conoscenze che il Giudice ha all'inizio e viene fatta una prognosi positiva, tra virgolette, per l'arrestato di possibile futura condanna dello stesso. E' evidente che se non solo gli elementi di fatto che verranno successivamente adottati dalla Difesa, ma anche se dovessero essere diverse le argomentazioni giuridiche spese e che magari l'organo giudicante più o meno colpevolmente prima ha trascurato o non ha richiamato, l'esito del giudizio di cognizione potrebbe ben essere diverso. Io stesso, seppure al tempo non ci fu richiesta di misura cautelare e quindi in realtà l'oggetto della mia valutazione era solamente il fumus, perché si parlava solo di convalida di arresto, successivamente alla convalida dell'arresto e a seguito di introduzione di nuovi elementi di fatto delle argomentazioni a cura al tempo dell'Avvocato Costa di Padova, ho pronunciato sentenza di assoluzione nei confronti di un imputato il cui arresto inizialmente era stato convalidato. Si trattava certo del titolo di reato che adesso non conosco ma deve essere stato qualcosa di sovrapponibile o molto simile alla violazione dell'ordine di allontanamento, era un'accusa del genere, però rientravano tutta una serie di considerazioni circa la Direttiva Rimpatri e altre questioni. Se poi mi state chiedendo una valutazione di carattere metafisico sulle incidenze di un possibile pregiudizio dell'organo giudicante, io onestamente non saprei darvi una risposta soddisfacente, vi posso dare la mia opinione: non necessariamente vi è un pregiudizio. Certo è che se gli elementi di fatto su cui il Giudice compie la propria valutazione sono rimasti identici, sia in fase di emanazione dell'ordinanza cautelare, sia in fase di cognizione, qualora le due decisioni, prima di essere tacciate di argomentazioni di opportunismo cercate di capirmi, se all'esito della cognizione si decide in maniera differente rispetto all'ordinanza cautelare, vuol dire che una delle due decisioni sostanzialmente era sbagliata, o quella con cui si è emessa l'ordinanza cautelare perché si sono valutati bene i fatti o quella con cui si è giunti a una sentenza di assoluzione.. Va beh, ci siamo capiti, mi sono perso nel mio filo piuttosto illogico. Però se gli elementi di fatto sono gli stessi, logica imporrebbe che anche la valutazione sia in sede cautelare che in sede di cognizione fosse la stessa. Ripeto, non necessariamente è così, e se vengono adottati argomenti diversi nessun giudicante sarà così arroccato nelle proprie precedenti valutazioni da

assumere una decisione che ricalchi le valutazioni in precedenza effettuate, anche perché siamo garanti della legalità e in un certo senso, seppure magari in un'ottica diversa, anche il Giudice e per certi versi il Pubblico Ministero tutela la libertà personale dell'indagato perché sono tenuti al rispetto di determinate regole, e dico anche il Pubblico Ministero. Questo per calcare la mano.

Tra l'altro, quando ha iniziato a parlare l'Avvocato Tirocinio mi sono accorto di essermi dimenticato di richiamare (incomprensibile) di convalida, ma lo farò alla fine se avanzerà tempo.

Avvocato Danesin, non so se ho risposto alla sua domanda o se la sto eludendo più o meno brillantemente! Io ho fatto un tentativo, mi dica lei.

AVV. DAMIANO DANESIN

Era una domanda che non aveva risposta, non ce l'ha nel senso che io personalmente non riesco a vederla, nel momento in cui è prevista una incompatibilità tra chi giudica e chi applica la misura cautelare nella normalità, nell'ordinarietà dei processi, e in questo caso non c'è. Comprendo la speditezza. Ritengo io personalmente che quando c'è un arresto, quindi quando si parte con una presunta flagranza di reato, per il difensore la strada sia molto in salita e si parta con un pregiudizio. Ma questa è la mia modestissima opinione. Quindi non mi aspettavo una risposta, nel senso che la risposta non c'è, la legge lo prevede e quindi lei giustamente la applica. Certo ero curioso di comprendere quanto si riuscisse a scindere il pensiero tra una fase e l'altra fase.

Detto questo, le lascio comunque la parola per il suo intervento.

DOTT. MARCO BERTOLO

Beh, sulla successiva instaurazione del rito direttissimo in realtà non c'è molto da dire, nel senso che il rito direttissimo, e quindi scostandomi da quanto ha appena detto lei, Avvocato Danesin, non è necessariamente un rito spedito, un rito accelerato, ma è un rito fondamentalmente senza indagini, perché l'arrestato viene colto in flagranza, quindi diciamo che le indagini che vengono esperite si imputano a quella redazione della comunicazione della notizia di reato, se si tratta di stupefacenti di un'eventuale analisi da parte del laboratorio di analisi tossicologiche, però sono indagini molto ristrette e conseguentemente il rito è accelerato, perché impone, laddove non si proceda a riti alternativi, un'istruttoria che tutto sommato è molto snella perché il Pubblico Ministero non chiamerà molti testi e dal punto della difesa, viceversa, ci potrebbe essere un annullamento

che sarebbe più che giustificato nel caso in cui si dovessero introdurre elementi di prova effettivamente a discarico del proprio assistito. Ma l'instaurazione del rito direttissimo sostanzialmente pone l'unico problema di quella locuzione che si sente molto spesso che è il "termine a difesa": a seguito della convalida dell'arresto solitamente l'Avvocato che assiste l'arrestato chiede un termine a difesa. Io, forse perché sono stato folgorato sulla via di Scandicci durante i corsi di formazione fatti durante il tirocinio su questo tema, inizialmente qui cercavo sempre di chiedere una precisazione se si chiedesse un termine a difesa o un rinvio per chiedere riti alternativi, perché effettivamente dalla lettura della disposizione, che è quella del 451 co. 6, "l'imputato è altresì avvisato della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a dieci giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva". Ora la formulazione della normativa lascia credere, e questo tra l'altro è l'approdo della giurisprudenza di legittimità, che il termine a difesa sia concedibile solamente a seguito dell'apertura del dibattimento, e quindi se uno vuole fare il formalista, il mastro di cerimonia, il termine a difesa può essere concesso solamente successivamente alla pronuncia della frase "si dispone procedersi a rito direttissimo", perché in questo caso vi è la formale apertura del dibattimento all'interno del rito direttissimo. Ecco che allora la richiesta a seguito di convalida dell'arresto di un termine a difesa è alternativa ed esclude la possibilità di accedere a un rito alternativo, perché il termine a difesa può essere chiesto solamente una volta aperto il dibattimento e dunque la richiesta di un rito alternativo a seguito della richiesta del termine a difesa sarebbe intempestiva in quanto fatta valere al di là dei termini di decadenza. Mi par di dire e mi spingo forse un po' oltre a dire che comunque nessuno mai eccepirà l'intempestività di un rito alternativo richiesto a seguito di concessione del termine a difesa, però io consiglio, visto che mi pare che la platea sia quella di giovani Avvocati, di cercare, a seguito di convalida dell'arresto, chiedere e pretendere che venga verbalizzato che la Difesa chiede un rinvio al fine di valutare la possibile definizione del procedimento con un rito alternativo, così vi risolvete tutti i possibili problemi in rito che potrebbero arrivare magari fino a Roma.

Quindi il Giudice quando rientra dalla camera di consiglio e legge la convalida dell'arresto dovrebbe avvisare l'arrestato della possibilità di chiedere dei riti alternativi. Io ho visto qui e ho cercato di fare questo a Venezia: nel modello della convalida d'arresto già inserire la parte in cui si chiede all'arrestato se vuole conferire procura speciale al difensore per chiedere in futuro dei riti alternativi, così introducendo l'avviso della possibilità di accedere a patteggiamento o abbreviato, sospensione del

procedimento con m.a.p. immediatamente e notiziare l'arrestato della possibilità di accedere a riti alternativi. Questo perché l'omesso avviso della possibilità, e sarà penso la ventesima volta che lo dico, di chiedere riti alternativi è una nullità a regime intermedio ed essendo una nullità a regime intermedio dovrebbe dal lato dell'Avvocatura essere eccepita immediatamente dopo la sua verifica, perché altrimenti si intenderebbe sanato. Qui poi possiamo discutere, io ritengo che sia comunque ulteriormente sanata laddove, pur non essendoci l'avviso all'arrestato della possibilità di accedere a riti alternativi, questo personalmente lo chieda, chieda di poter per esempio definire il procedimento con un rito abbreviato, e questo forse con un ragionamento più processual civilistico che processual penalistico, però in buona sostanza in questo modo l'arrestato si è avvalso di una facoltà a cui la nullità sostanzialmente era preordinata e quindi (incomprensibile), non c'è nessuna lesione del diritto di difesa nei confronti dell'arrestato. Quindi cosa accade se l'arrestato decide di non avvalersi della possibilità di definire il procedimento con rito alternativo? Si procede alla via ordinaria e, in questo caso sì, il Tribunale deve avvertire del diritto di chiedere un termine per la propria difesa, termine che, seppure sia piuttosto ristretto, ma sappiamo che poi nella pratica, visto il carico di lavoro che c'è, non è mai superiore a dieci giorni, quindi può essere anche un mese e mezzo, ecco che questo termine a difesa potrebbe in astratto comportare una sorta di riequilibrio nelle possibilità della Difesa di preparare la linea difensiva più adeguata e non, come mi pare, ma non vorrei mai travisare quello che si dice, frettolosa che l'Avvocato Tirocinio aveva richiamato prima. Una volta instaurato il rito direttissimo in questo modo, si procede sostanzialmente con il rito "ordinario", cioè con la regola ordinaria, ossia l'istruzione dibattimentale e via dicendo.

Sul rito direttissimo se poi avete domande cercherò di rispondermi, ma non c'è molto altro da dire.

Se mi permettete solo due minuti volevo dire una cosa di cui mi ero dimenticato prima sulla quasi flagranza, relativa all'ipotesi delle tracce o cose di reato. Qui mi sono scontrato un mese fa con una convalida dell'arresto relativo a dei furti all'interno di macchine in ora notturna in cui solo uno dei due presunti correi è stato trovato con la refurtiva e quindi con dei gettoni dell'autolavaggio e poche decine di euro, penso una ventina di euro. Ora io ho ritenuto che questo stato di quasi flagranza, dal momento che il codice dice chi è stato trovato con addosso tracce o cose del reato, anche laddove si tratti di un'ipotesi concorsuale di reato, la convalida dell'arresto può e deve limitarsi dal punto di vista soggettivo solamente a colui che è stato trovato nel possesso di queste tracce e cose di reato, perché in assenza di una norma che estenda lo stato di flagranza a tutti i

concorrenti non è possibile, a mio modo di vedere, una convalida generalizzata di tutti i correi.

Basta, mi taccio.

AVV. DAMIANO DANESIN

Grazie, riprendo io la parola. Innanzitutto la ringrazio perché ha raccolto in pieno quello che è lo spirito di queste pillole, cioè l'idea di trasmettere in questa sede dei momenti di esperienza sull'argomento che andiamo a trattare, quindi la ringrazio per aver portato casi specifici del nostro Tribunale, perché ovviamente ci permette di avere una conoscenza che va al di là di quella che è la norma pura e semplice. In particolare mi riferisco al famoso termine a difesa, un argomento sul quale io spesso mi ero interrogato, me l'ero pure studiato, ed effettivamente la giurisprudenza è chiara e univoca e parla chiaramente di una scelta alternativa rispetto a quelli che sono i riti alternativi. Altro è conoscere la prassi applicativa e cioè la possibilità di chiedere un termine finalizzato anche ad adire ai riti alternativi, e quindi ritengo che fosse importante proprio specificare questa circostanza in modo tale da permettere agli operatori di sapere quali sono gli strumenti che hanno a disposizione nel momento in cui vengono chiamati a difendere in tempi molto, molto, molto stretti.

Le volevo chiedere una cosa prima di lasciare poi la parola a eventuali domande: la presentazione dei testimoni, delle liste testimoniali. Ovviamente i tempi non sono compatibili, si presentano direttamente al dibattimento, corretto?

Altra cosa: invece, qualora ci fosse un termine, cioè il famoso termine a difesa, e il rinvio andasse oltre ai dieci, quindici, venti giorni, c'è l'onere per il difensore di depositare una lista testimoniale?

DOTT. MARCO BERTOLO

No. Diciamo che sono abitudinario e apro sempre il codice prima di dare una risposta, però a mio modo di vedere quello che stabilisce il 451 co. 6 non è assolutamente derogatorio della regola generale di svolgimento del rito direttissimo che stabilisce la possibilità di presentare testimoni in udienza senza ulteriori formalità o altro.

Se il termine a difesa è superiore a quei dieci giorni, potremmo dire che non c'è una violazione di norme processuali. Cioè in realtà sì, ci sarebbe una sorta di irregolarità, però l'irregolarità che per ragioni organizzative viene posta in essere secondo me non può imporre al difensore oneri superiori a quelli che l'assetto normativo ordinario imporrebbe. Ma in ogni

caso la previsione di un termine massimo di termine a difesa non vedo in che termini potrebbe derogare alla regola della presentazione senza formalità.

AVV. GIOVANNA TIROCINIO

Se posso intromettermi un attimo su questo argomento, vorrei segnalare che poi in relazione alla presentazione di testimoni dell'accusa e delle parti private, e per parti private intendiamo anche la possibile parte civile, non siamo assistiti dalla norma sull'accompagnamento coattivo per quanto ci riguarda. Tuttavia segnalo che esiste sempre il potere ufficioso 507, che in qualche maniera se correttamente sollecitato ed esercitato può essere uno strumento utile per creare un dibattimento o comunque un'istruttoria completa. Questo era solo come eventuale suggerimento difensivo in corso d'opera.

AVV. DAMIANO DANESIN

Perfetto. Io vi ringrazio e lascio la parola a voi, nel senso a tutti quelli che hanno piacere di intervenire. Se avete domande da fare, siamo qui.

AVV. SARAH FRANCHINI

Io ne approfitterei, se posso, Damiano.

Alcune piccole curiosità. Parto dalla fine, perché è l'ultimo argomento trattato, quello sul termine a difesa molto interessante davvero. Le domande su questo tema sono due, la prima è: il 451 co. 6 dice che è l'imputato a poter chiedere il termine a difesa. La domanda forse è sciocca ma tanto scontata la risposta non è: è solo l'imputato personalmente a poter fare questa richiesta di termine a difesa o può farla anche il Difensore?

La seconda domanda collegata a questo tema è questa: abbiamo giustamente specificato che il termine a difesa così come previsto dal co. 6 è un termine che viene chiesto una volta che sia stato aperto il dibattimento. La norma ci dice che il termine viene chiesto per preparare la propria difesa. Allora mi chiedo: se non sono stata nelle condizioni ad esempio di trovare o reperire o individuare quelle che potevano essere le fonti di prova testimoniali a discarico per il mio assistito, posso chiedere un termine per preparare la mia difesa e quindi avere un'altra udienza dove poter presentare i miei testi senza essere decaduta, diciamo così, dal potere di farlo perché non li ho portati direttamente alla prima udienza in cui si svolgeva il giudizio direttissimo?

Faccio tutte le domande così poi mi taccio e lascio le risposte. L'altra curiosità invece era relativa al diritto all'informazione che viene dato all'arrestato del diritto ad avere un interprete. Allora mi chiedevo questo: spesso i tempi, com'è stato più volte sottolineato, sono molto ravvicinati e concitati. Allora io mi chiedo: mettiamo il caso che mi chiamino di notte e che io decida che, ormai che mi hanno svegliato, mi reco sul posto dove si trova il mio arrestato, che non parla la lingua italiana e con il quale invece io ho bisogno di avere un colloquio se non altro perché appunto nel momento della convalida si svolge anche l'interrogatorio di garanzia e quindi ho necessità di parlare col mio assistito. Io chiedo la presenza dell'interprete e per magari qualche ragione non riescono a mettermelo a disposizione subito, magari perché è notte. Allora mi chiedevo: c'è un tempo, per così dire, massimo entro il quale l'interprete mi deve essere messo a disposizione affinché non venga violato il diritto di difesa? Cioè, se io poi mi trovo ad arrivare al momento dell'udienza di convalida e il Giudice dovesse dire: "Va bene, Avvocato, fino ad adesso non ci è riuscita, è arrivato l'interprete che deve assistere in udienza e svolgere l'attività di interpretariato, glielo metto a disposizione e le lascio venti minuti per parlare col suo assistito"; può questo essere ritenuto sufficiente oppure ho diritto.. ma nemmeno a chiedere un rinvio, perché poi i termini della convalida sono molto stringenti e quindi non è che possono essere spostati in avanti? Viene integrata una nullità? C'è un momento superato il quale viene integrata una violazione del diritto di difesa? Non so se mi sono spiegata bene, però queste erano le curiosità che avevo.

DOTT. MARCO BERTOLO

Sono tutte per me?

AVV. SARAH FRANCHINI

Per lei o per chi vuole rispondere! Però principalmente direi dirette a lei, sì.

DOTT. MARCO BERTOLO

Va bene. Allora, partendo dall'ultima domanda del mancato o mancato tempestivo reperimento di un interprete, si può procedere (incomprensibile, audio difettoso), però secondo la Cassazione si può procedere alla convalida dell'arresto anche laddove un interprete non venga reperito, e la Cassazione lo dice perché nel giudizio di convalida, come dicevamo prima

(incomprensibile, audio difettoso) della Polizia Giudiziaria e quindi dell'attività risultante dagli atti stessi di Polizia Giudiziaria. C'è di più: può essere emessa anche una misura cautelare, in assenza di interprete. In questo caso però chiaramente dovrà essere disposta la traduzione scritta dell'ordinanza cautelare il termine per proporre il riesame decorrerà solamente dal momento in cui viene depositata e comunicata anche l'ordinanza cautelare così come tradotta.

Se lei mi sta dicendo – mi corregga se ho capito male – se è possibile chiedere un rinvio dell'udienza di convalida in attesa del reperimento dell'interprete o di un adeguato colloquio con il proprio assistito, io ritengo che non sia possibile, perché in questo modo è vero che la richiesta di rinvio sarebbe strumentale a una migliore difesa dell'arrestato, però finirebbe, come abbiamo detto prima, per protrarre uno stato di privazione della libertà che è estremamente provvisorio e fondato su profili estremamente eccezionali. Quindi io su quello credo di no.

Sulla prima domanda che ha fatto, quella se il termine a difesa lo può chiedere solo l'imputato o anche il proprio difensore, è una domanda a cui effettivamente non credo di avere.. perdonerò la risposta strettamente giuridica ma più che altro di buonsenso, perché a me pare contraddittorio che nel complesso e complessivo sistema processual penalistico sia, come sappiamo, vietata l'autodifesa, ma sia imposta la difesa tecnica per garantire al soggetto che si trova imputato sia una difesa tecnicamente preparata, sia una difesa che dal punto di vista della sensibilità sia tu tranquilla. Ora, se si impone generalmente l'obbligo di difesa tecnica, però poi si limita la possibilità in questo caso di chiedere riti alternativi o il termine a difesa al solo imputato, ci potrebbe essere effettivamente una contraddittorietà; dall'altro lato una contraddittorietà non vi sarebbe se il difensore potesse chiedere il termine a difesa solamente premunito di procura speciale. Onestamente, io riterrei che il termine a difesa possa essere chiesto anche dall'Avvocato, ma per una semplice ragione: che la difesa la prepara l'Avvocato che assiste l'arrestato, congiuntamente e di concerto chiaramente con l'arrestato, che magari sarà a conoscenza di situazioni, fatto che l'Avvocato disconosce. Se però vogliamo effettivamente adottare un approccio rigoroso, la sua domanda aveva molto senso e probabilmente la conclusione per la quale il termine a difesa può essere chiesto solo dall'imputato non è assolutamente una prospettiva sbagliata. Confesso che non mi ero mai reso conto di questa formulazione col co. 6. Quindi ho risposto non rispondendo, molto probabilmente, ho cercato di abbozzare un'argomentazione.

Mi sono appuntato qui "Citazioni testimoni decadenza". Me la può ripetere? Poi comunque risponderanno forse anche l'Avvocato Tirocinio e

L'Avvocato Micalizzi, che sono sicuramente più preparati su questa cosa qui.

AVV. SARAH FRANCHINI

La domanda era questa: il 451 ci consente di chiedere il termine per preparare un'adeguata difesa; allora mi chiedevo: questo termine può essere motivato e richiesto motivando la necessità di dover individuare, reperire, delle prove testimoniali a discarico del proprio assistito? Cioè, c'è l'udienza del giudizio direttissimo, io non ho portato alcun testimone; posso chiedere un termine per preparare una difesa nel senso di individuare magari delle persone da poter portare all'udienza di rinvio a testimoniare a favore del mio assistito?

DOTT. MARCO BERTOLO

Allora, secondo me il termine a difesa nella misura non superiore a dieci giorni che stabilisce il codice può essere inteso come una sorta di presunzione relativa di bastevolezza di quel termine per preparare un'adeguata difesa. E' evidente che se il termine concesso non è stato sufficiente alla difesa per reperire i mezzi di prova che riteneva necessario, e ciò viene dimostrato, la mancata presentazione dei testimoni all'udienza di rinvio fissata secondo me non comporta alcuna decadenza, però deve essere data dimostrazione delle ragioni e delle cause che hanno determinato un'insufficienza del termine a difesa concesso.

AVV. SARAH FRANCHINI

Che può anche essere il breve tempo che si ha avuto a disposizione per poter interloquire con l'assistito in questi casi.

DOTT. MARCO BERTOLO

Sì, però sono sempre cose da valutare da processo a processo, perché è evidente che un arresto, che ne so.. beh, neanche quello in realtà può essere semplicissimo, però stavo pensando alla più classica delle resistenze sulla pubblica piazza. Lei può parlare, il colloquio però con il suo assistito, insomma.. dimostri che non è stato sufficiente per reperire i mezzi di prova necessari, quello è. Se poi vogliamo dire che queste norme non tengono conto della realtà fattuale, stiamo parlando di altro; però ragionando esclusivamente sulla base delle normative in essere, secondo me questa è

forse la soluzione che permette maggior equilibrio e maggiore “compromesso” tra il testo normativo e la realtà organizzativa di ogni giorno.

AVV. SARAH FRANCHINI

Prima mi era andato via un attimo l’audio sulla prima risposta che mi ha dato, e volevo capire questo. Allora, no rinvio per la convalida nel caso di non messa a disposizione dell’interprete; sarebbe possibile chiedere un rinvio del solo interrogatorio di garanzia? Ricollegandomi anche un pochino a quello di cui ci parlava all’inizio.

DOTT. MARCO BERTOLO

Credo che in assenza dell’interprete non ci possa essere alcun interrogatorio di garanzia, perché se il soggetto non parla italiano io non gli posso fare domande. Quindi si convalida l’arresto senza interrogatorio. Nel caso in cui, con riferimento a un altro aspetto, viene emessa anche misura cautelare, l’interrogatorio avverrà successivamente. Alla fine l’interrogatorio di garanzia più che strumentale alla convalida dell’arresto (incomprensibile) a un’eventuale emissione di un’ordinanza cautelare, quindi se si convalida solo l’arresto io credo che non costituisca, però qui mi coglie in fallo, ma credo che non costituisca alcuna nullità (incomprensibile) l’interrogatorio.

AVV. SARAH FRANCHINI

Grazie.

DOTT. MARCO BERTOLO

Niente.

AVV. DAMIANO DANESIN

Se ci sono altre domande, è questo il momento di intervenire, altrimenti, visto anche l’orario, direi che possiamo ritenere concluso l’incontro. Se qualcuno vuole intervenire, si faccia presente.

Credo che abbiamo trattato in maniera, anzi avete trattato in maniera estremamente esaustiva tutti gli argomenti e quindi io chiudo l’incontro e ringrazio ancora una volta chi ha parlato oggi, oltre alle giovani colleghe

della nostra Commissione, e ovviamente il Dottor Marco Bertolo, che è stato invitato e ha accettato con piacere il nostro invito, ripeto, grazie per avere colto appieno lo spirito e avere portato informazioni molto utili a tutta la platea di interlocutori che abbiamo oggi presenti e che saranno presenti nelle nostre aule.

Grazie a tutti, buona serata.